

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

(PROVINCIA DI FIRENZE)

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la
progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, commi 7bis, 7ter e 7quater,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Approvato con la deliberazione della Giunta Comunale

n. 66 del 10.08.2015

INDICE

Art. 1 - <i>Oggetto e finalità del regolamento</i>	pag.	3
Art. 2 - <i>Attività di progettazione</i>	“	3
Art. 3 - <i>Affidamento degli incarichi</i>	“	3
Art. 4 - <i>Determinazione del fondo</i>	“	4
Art. 5 - <i>Ripartizione del fondo</i>	“	5
Art. 6 - <i>Costituzione e gestione del fondo</i>	“	6
Art. 7 - <i>Disciplina fiscale e contributiva</i>	“	6
Art. 8 - <i>Norme transitorie</i>	“	6
Art. 9 - <i>Entrata in vigore</i>	“	6

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento individua i criteri e stabilisce la disciplina per la costituzione e la ripartizione del fondo per l'erogazione degli incentivi di progettazione previsti dall'art. 93, commi 7bis, 7ter e 7quater, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Gli incentivi di progettazione di cui al comma precedente sono erogati al personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici, con le modalità stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

La determinazione del compenso previsto dal comma 7bis della succitata disposizione di legge, in ogni caso non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, viene effettuata in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare e tenendo conto del compimento dei vari stadi di progettazione, nonché della redazione del piano della sicurezza e delle attività relative alla direzione, contabilità ed al collaudo dei lavori.

I progetti di opere e lavori pubblici devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e devono articolarsi, di norma, nelle tre fasi (preliminare, definitivo ed esecutivo) previste; il responsabile unico del procedimento può provvedere, qualora ritenga tali prescrizioni insufficienti o eccessive, ad integrare, modificare o ridurre il numero ovvero il contenuto degli elaborati.

Art. 2 – Attività di progettazione

Le attività di progettazione, di direzione dei lavori e di supporto tecnico-amministrativo relative alla formazione ed alla realizzazione del programma triennale delle opere pubbliche, nonché le attività di progettazione di atti di pianificazione territoriale, sono espletate in via prioritaria dal personale appartenente all'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 3 – Affidamento degli incarichi

Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 2, la Giunta comunale individua annualmente, nel PEG o in altro apposito provvedimento, comunque adottato entro il mese successivo all'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, i lavori in esso contenuti la cui progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse sono da affidare al personale dipendente del Comune.

Il conferimento dei singoli incarichi di progettazione al personale appartenente al Servizio Lavori Pubblici viene effettuato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dal Responsabile del Servizio, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, avuto riguardo al principio di rotazione e di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei, fermo restando l'accertamento della sussistenza del requisito delle specifiche competenze e capacità professionali. Con le stesse modalità il responsabile del Servizio provvede a conferire gli incarichi relativi a tutte le altre attività di cui al successivo art. 4.

Previo acquisizione del necessario assenso dei relativi Responsabili, possono essere inclusi nel gruppo operativo anche dipendenti assegnati ad altri Servizi, purché in possesso dei requisiti di legge per esercitare le funzioni ad essi attribuite.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile ovvero del responsabile del procedimento.

Art. 4 – Determinazione del fondo

Gli incentivi di progettazione oggetto del presente regolamento sono stabiliti nelle percentuali massime di seguito indicate, riferite all'importo posto a base di gara:

- 2% per le opere indicate nell'elenco di cui al D.M. 31.10.2013 n. 143 categorie da E.01 a E.22, da S01 a S06 e da V01 a V03;
- 1,8% per le opere indicate nell'elenco di cui sopra alle categorie da IA01 a IB12, da D01 a D05, da T01 a T03, da P01 a P06 e da U01 a U03;

L'imputazione dell'opera o dei lavori ad una delle due suddette categorie e l'attribuzione della conseguente percentuale sono effettuate dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici con proprio provvedimento, da adottarsi successivamente alla deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 3.

L'80 per cento del fondo come sopra costituito e come stabilito dall'art. 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/2006, sarà assegnato in base alle percentuali sottoelencate:

Redazione progetto preliminare	15,00%
Redazione progetto definitivo	25,00%
Redazione progetto esecutivo	15,00%
Direzione dei lavori	40,00%
Collaudo	5,00%
Sommano	100,00%

Il restante 20 per cento, come sopra costituito e come stabilito dall'art. 93 comma 7 quater del D.Lgs. 163/2006, è destinato alla costituzione di un fondo per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Qualora, per motivi di ragionevolezza, economicità ed efficacia, il responsabile unico del procedimento non ritenga necessaria la distinzione fisica del progetto definitivo da quello esecutivo, ma reputi sufficiente un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare, il coefficiente attribuito alla fase del progetto definitivo si somma a quello previsto per il progetto

esecutivo riducendolo complessivamente ad un 30%.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non hanno alcun rilievo e non si considerano gli incarichi esterni eventualmente conferiti che richiedano requisiti di legge non posseduti dal personale dipendente e/o che siano finalizzati a studi specialistici e preliminari alla progettazione o alla realizzazione dell'intervento, quali indagini geognostiche, idrogeologiche, sismiche, agronomiche e simili, ovvero alla progettazione di impianti specialistici.

Gli incentivi di progettazione sono calcolati ai sensi dei commi precedenti per opere e lavori di importo a base di gara fino a 4.000.000 di Euro; in caso di importi superiori alla predetta soglia, gli incentivi sono ridotti, per la parte eccedente, di un quarto.

Le percentuali di cui ai commi precedenti sono calcolate sulla base dell'importo a base di gara del progetto esecutivo, se riferite ad attività relative alla progettazione, oppure dell'importo risultante dalla contabilità finale, se riferite ad attività afferenti alla fase esecutiva.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle varianti in corso d'opera ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, limitatamente al loro importo e purché aventi una loro autonomia sotto il profilo delle prestazioni connesse alla loro redazione ed al procedimento di approvazione. Si applicano le disposizioni del presente articolo per quanto riguarda la determinazione degli incentivi.

Nel caso in cui si determinino incrementi dei tempi e/o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e smi, depurato del ribasso d'asta offerto e senza calcolare i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006, i compensi sono ridotti fino al 50% per ritardi e costi aggiuntivi o fino al 25% in caso di ritardi o costi aggiuntivi. Tali decurtazioni sono applicate in misura proporzionale rispetto ai costi ed ai tempi previsti nel progetto.

I compensi indicati sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute soltanto quando i relativi progetti siano formalmente approvati e posti a gara

Art. 5 – Ripartizione del fondo

Gli incentivi, determinati nella misura stabilita ai sensi del precedente articolo 4, saranno ripartiti dal Responsabile del Servizio nell'ambito delle percentuali come di seguito determinate:

Attività svolta	% minima	% massima
Responsabile del procedimento	15,00%	15,00%
Progettista	25,00%	35,00%
Direttore dei lavori	15,00%	25,00%
Coordinatore per la sicurezza	5,00%	20,00%
Collaudatore o Certificato Regolare Esecuzione	5,00%	5,00%
Collaboratori tecnici ed amministrativi	15,00%	25,00%

Art. 6 – Costituzione e gestione del fondo

Il fondo oggetto del presente regolamento viene costituito mediante imputazione sugli stanziamenti

previsti nel piano triennale delle OO.PP. ed è quantificato secondo quanto disposto dal precedente art. 4.

Alla liquidazione delle competenze ai soggetti aventi diritto ai sensi del precedente art. 5 provvede il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici con propria determinazione, adottata, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, successivamente all'approvazione delle fasi progettuali individuate al precedente articolo 4 per quanto attiene all'attività di progettazione, successivamente alla redazione dello stato finale dei lavori per quanto riguarda la quota relativa alla direzione dei lavori, e successivamente alla redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione per la parte afferente a tali attività. Sulla liquidazione effettuata dal Responsabile dovrà essere apposto il visto da parte del Segretario Comunale, a conferma del buon esito dell'accertamento sulle attività svolte dal Responsabile e dai dipendenti.

La liquidazione non può essere disposta se il progetto non viene approvato per cause attribuibili al gruppo di progettazione oppure se, ai fini della sua utilizzazione, debba essere sostanzialmente modificato o integrato a cura di altri dipendenti del Comune non appartenenti al gruppo o da terzi appositamente incaricati.

I compensi di progettazione oggetto del presente regolamento non possono essere corrisposti, o se liquidati devono essere recuperati, se nel corso dei lavori si rende necessario apportare al progetto varianti dovute ad errori od omissioni progettuali di cui all'art. 132, 1° comma, lett. e), del D.Lgs. n° 163/2006, che incidano in misura superiore al 20% dell'importo contrattuale.

Le somme eventualmente non corrisposte, per effetto di quanto stabilito dal presente articolo e da quelli precedenti, costituiscono economie di bilancio.

L'importo liquidato a ciascun dipendente nel corso dell'anno solare non può comunque superare il 50 per cento del trattamento economico complessivo lordo.

Art. 7 – Disciplina fiscale e contributiva

Gli incentivi oggetto del presente regolamento sono assoggettati alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali ai sensi di legge, nonché, ai sensi dell'art. 3, comma 29, della Legge n° 350 del 24.12.2003, sono comprensivi delle quote di oneri accessori a carico dell'Ente.

Art. 8 – Norme transitorie

L'erogazione degli incentivi relativi ad attività di progettazione affidata prima del presente regolamento, è disposta in conformità alle disposizioni contenute nello stesso, in quanto applicabili.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.